



ACCORDO QUADRO

G025_2022 - Accordo Quadro del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico- accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line, sia in accesso aperto che controllato, per le necessita' della Firenze University Press, CIG 9628081FC6. Importo totale Accordo Quadro: € 800.000,00 oltre IVA di legge, oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 00,00. RUP dott. Fulvio Guatelli - CIG 9628081FC6 Codice CPV: CPV 79970000-4 servizi di editoria

TRA

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4, in persona del Dirigente dell'Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Firenze Dott. Vincenzo De Marco nato a Crucoli (KR) il 19/08/1967, C.F. DMRVCN67M19D189E, domiciliato per la carica in Firenze, p.zza San Marco n. 4;

E

Lettera Meccanica Srls con sede legale in Firenze (FI), Via Alessandro Manzoni, 8 50121 Firenze, P.I. 06777950483, in persona del dott. Alberto Pizarro Fernandez nato a Valladolid (EE) il 18/10/1973 CF PZRLRT73R18Z131U, residente in Via Liguria 21, 56124 Pisa (PI), in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo anche indicato come "Appaltatore";

PREMESSO che:

- in data 13.02.2023, con decreto dirigenziale rep. n. 196/2023 prot n. 31207 del 13.02.2023 è stato indetto l'affidamento, mediante accordo quadro con



un operatore economico, del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico- accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line, sia in accesso aperto che controllato, per le necessita' della Firenze University Press, tramite procedura di gara aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016;

- in data 17.02.2023 è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. 2023/S 035-100036 e in data 20.02.2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 21 e per estratto, sui seguenti quotidiani: La Notizia ed. nazionale; Il Corriere dello Sport ed. regionale; Il Giornale Centro Sud;
- in data 05.06.2023, con decreto dirigenziale rep. n. 852/2023 prot. n. 122206 del 05.06.2023.è stata individuata l'impresa Lettera Meccanica Srls P.IVA: 06777950483, con sede legale in Via Alessandro Manzoni, 8 50121 Firenze, quale aggiudicataria dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 50/2016, corrispettivo massimo stimato € 800.000,00 oltre IVA di legge, oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 00,00, CIG 9628081FC6, relativamente al servizio descritto nel Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, **All. 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, integrato con le caratteristiche offerte dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di affidamento (offerta tecnica **All. 2**, parte integrante e sostanziale del presente atto), con un ribasso del 18,00% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara come da offerta



economica (**all. 3**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e verificati dalla Stazione Appaltante, con l'eccezione della documentazione relativa all'informazione antimafia, ancora nella fase istruttoria, e che pertanto l'accordo quadro è condizionato alla verifica positiva dell'informazione suddetta, come previsto dall'art. 3 co. 2 della L. 120/2020;
- il presente atto costituisce accordo quadro, mediante scrittura privata, dando atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011

è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto dell'accordo quadro consiste nella fornitura del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line, sia in accesso aperto sia controllato, per le necessità della Firenze University Press, secondo le caratteristiche indicate nel Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, in particolare nel suo allegato denominato "Descrizione tecnica del servizio", All. 1, integrate con le caratteristiche offerte dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di affidamento (offerta tecnica All. 2).

Art. 2 – Corrispettivi – modalità di pagamento - compensazione

Il corrispettivo massimo spendibile per l'intera durata dell'accordo quadro, di anni 2 oltre eventuale rinnovo della stessa durata, è pari a € 800.000,00 oltre IVA.



L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro, ogni e qualsiasi eccezione rimossa e rinunciata, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro pari a € 800.000,00 + IVA.

L'operatore economico aggiudicatario dichiara di eseguire il servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel Capitolato d'appalto normativo e prestazionale e negli elaborati di gara.

Il presente accordo quadro è stipulato a misura, sulla base del ribasso percentuale, applicato sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al 18%, come da offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, All. 3.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso. Si fa presente che l'aggiudicatario non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui l'Università non utilizzi l'intero ammontare dell'accordo quadro o qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo.

L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, all'esito della richiesta di servizi, sarà invece obbligato a stipulare con la stazione appaltante, qualora attivati, i contratti derivati/attuativi o atti aggiuntivi, aventi ad oggetto i servizi compresi nell'Accordo Quadro aggiudicato. All'operatore economico aggiudicatario saranno liquidati, al netto del ribasso contrattuale, gli importi fatturati su base mensile a conclusione delle singole prestazioni svolte su ordinativo/contratto applicativo dalla stazione appaltante, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge



previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Le fatture sono soggette al regime dello “*split payment*” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

Le fatture elettroniche, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità:

- il Codice Univoco Ufficio riferito all’unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura: 2N3VCN;
- il CIG 9628081FC6;
- l’annotazione “Scissione dei pagamenti”

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, notificati all’aggiudicatario a mezzo PEC, determineranno la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla regolarizzazione e/o dall’adempimento da parte dell’aggiudicatario.

Qualsiasi somma dovuta, a qualunque titolo (ad esempio penali), dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante, potrà essere oggetto di compensazione con i crediti vantati dall’aggiudicatario medesimo.

Art. 3 – Durata delle prestazioni e modalità di esecuzione

L’accordo quadro, che stabilisce la tipologia della prestazione, avrà durata di anni due (fase principale), che decorrono dalla data di avvio dell’esecuzione o



dalla data di stipula dell'accordo quadro. L'Università si riserva la facoltà di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto di appalto. Le parti si danno atto che, nelle more della stipula del presente atto, in data 23.06.2023 è stato sottoscritto il verbale di attivazione del servizio e di avvio esecuzione da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa e dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), stante l'urgenza di avviare le attività.

È riconosciuta in capo all'Università la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto (fase eventuale) per un periodo di ulteriori 2 (due) anni.

L'accordo potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del suo valore economico.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti i servizi che l'Università ordinerà prima della data di scadenza dell'accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

L'Università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali dell'accordo quadro:

- proporre modifiche e varianti al servizio, entro il limite massimo del valore dell'affidamento, nei limiti e alle condizioni di cui art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- affidare servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l'accordo quadro di cui trattasi, alle condizioni e norme stabilite rispettivamente: dal Capitolato normativo e prestazionale (All.1), dall'offerta tecnica (All.2) e dall'offerta economica (All. 3).

Art. 4 – Penali.



Sono previste penali, ai sensi dell'art. 113 bis co. 4 del D.lgs 50/2016, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali dovute per il mancato adempimento saranno calcolate nella misura indicata all'art. 4 del Capitolato d'appalto normativo e prestazionale e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.

Art. 5 – Sicurezza

I costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non soggetti a ribasso in fase di gara, sono pari a 0 (zero). Ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D.lgs 81/2008, è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (DUVRI), **All. 4**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'aggiudicatario dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 6 – Modifiche e varianti.

Occorrendo apportare modifiche al presente accordo quadro si applica la normativa di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro.

Art. 7 – Revisione prezzi

Gli importi di corrispettivo sono da considerare comprensivi di ogni onere o spesa relativo alle esigenze di esecuzione delle prestazioni.

È prevista la possibilità, in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, di concordare prezzi più favorevoli per l'Università di Firenze.



Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.¹ Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

- 1) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
- 2) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



- appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
- 3) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
 - 4) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto;
 - 5) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono



soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

- 6) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 7) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 8) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del Codice Civile.

Art. 8 – Responsabile del servizio

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti indicati in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, l'Aggiudicatario indica Responsabile del servizio il dott. Alberto Pizarro Fernandez, tel. 327 5732143 – e-mail: letterameccanica@gmail.com quale referente principale per la stazione appaltante, a cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi dell'accordo quadro.

L'Università indica quale Responsabile del Procedimento, nonché Direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro, il dott. Fulvio Guatelli, tel. 055 2757700 - e-mail: fulvio.guatelli@unifi.it, che potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni.



Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione relativa ai referenti che dovesse sopraggiungere.

I referenti indicati nel presente articolo sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione relativa alla esecuzione del contratto.

Art. 9 – Personale e obblighi ed oneri dell'Aggiudicatario

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni, l'Aggiudicatario impiegherà personale di propria nomina, la cui spesa sarà a totale suo carico. Il personale impiegato dovrà risultare assunto regolarmente e assicurato a norma di legge.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti dei fruitori dei servizi.

L'Università si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il Referente, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dall'Università.

Relativamente agli obblighi ed oneri dell'Aggiudicatario, le parti richiamano integralmente l'art. 13 del Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, all. 1 del presente accordo quadro.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario procederà, quale condizione per consentire all'Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione



dell'affidamento oggetto del presente accordo quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Subappalto e cessione dell'accordo quadro

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione dell'accordo quadro per colpa dell'Aggiudicatario, il risarcimento di ogni danno e il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, dell'accordo quadro.

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto come previsto all'art. 8 del Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, All. 1 al presente atto.

Art. 12– Cause di risoluzione dell'accordo quadro

L'Università può risolvere l'accordo quadro durante il periodo di sua efficacia secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs 50/2016. In merito ai casi di risoluzione dell'accordo quadro, le parti richiamano l'art. 14 del Capitolato d'appalto normativo e prestazionale, all. 1.



Inoltre l'Università può recedere dall'accordo quadro in qualunque momento secondo quanto previsto dall'art. 109 del suddetto decreto.

Art. 13 – Obblighi di comportamento

L'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>

Art. 14 – Controversie

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo quadro sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

E' esclusa la devoluzione ad arbitri.

Art. 15 – Stipula accordo quadro e spese contrattuali

Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione dell'accordo quadro e relativi allegati sono a carico dell'Aggiudicatario.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione degli atti di gara ai sensi art. 5 D.M. MIT 2 dicembre 2016.

Art. 16 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario ha prodotto la cauzione per l'esecuzione dell'accordo quadro, di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, mediante polizza n. 430109749



rilasciata in data 23.06.2023 da Generali Italia SpA. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa dall'Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e sarà svincolata d'ufficio con apposita comunicazione PEC.

Art. 17 – Patto di integrità, protocolli multilaterali, Codice di Comportamento

Con la sottoscrizione del presente atto l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione e avere espressamente accettato quanto disposto dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze, dal Patto di integrità, dal Protocollo di Legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 2020 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università.

Art. 18 – Trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente accordo quadro, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per



l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento dell'appalto.

Le informazioni sulla politica dell'Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito <https://www.unifi.it/p11363.html>

Art. 19– Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Sono allegati al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti.

1. Capitolato d'appalto normativo e prestazionale;
2. Offerta Tecnica;
3. Offerta Economica
4. DUVRI

Art. 20 – Efficacia dell'accordo quadro

Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, approvato e sottoscritto l'anno duemilaventitre nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Firmano digitalmente

PER L'IMPRESA

Il Legale Rappresentante

(Dott. Alberto Pizarro Fernandez)

PER L'UNIVERSITA'

Il Dirigente

(Dott. Vincenzo De Marco)